

Organismo Congressuale Forense

DISAMINA ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2284 - Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei Deputati

L'Assemblea di OCF del 17/18 marzo ha deliberato, nell'ottica di un costante monitoraggio dell'attività legislativa, di predisporre - previa lettura degli atti parlamentari - un documento riassuntivo che individui tra gli emendamenti presentati al DDL in oggetto quali siano quelli maggiormente opportuni per superare le criticità emerse dall'esame del testo approvato dalla Camera dei Deputati ed evidenziate dal Gruppo di lavoro sul processo civile costituito tra CNF, OCF ed UNCC.

Si evidenziano di seguito gli o.d.g. e gli emendamenti che maggiormente rispondono alle citate finalità.

Con riferimento al Tribunale della famiglia e della persona si specifica la necessità ed opportunità che, in materia di famiglia, le sezioni specializzate siano istituite presso ogni sede di tribunale circondariale per la materia civile, ed a livello distrettuale per la materia penale.

Con riferimento all'istituzione di Sezioni Specializzate in materia d'impresa viene fatta espressa richiesta di prevederne l'istituzione in ogni sede di Tribunale circondariale.

ELENCO ODG ED EMENDAMENTI

ORDINI DEL GIORNO

G/2284/2/2 STEFANI, CENTINAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

preso atto che,

il provvedimento in parola non prevede ulteriori risorse finanziarie, e non può, dunque, che ribadirsi quanto già esposto nel parere depositato in occasione dell'audizione dell'ANM sul disegno di legge 2953/C alla Camera dei deputati del giugno 2015, ovvero che le sole modifiche degli istituti processuali non potranno eliminare tutte le attuali disfunzioni se, contestualmente, non vengano avviati seri piani di dotazioni organiche e strutturali idonei a fronteggiare le vere cause dell'ingolfamento della giustizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta dai cittadini. Nelle condizioni date (clausola di c.d. «invarianza finanziaria») non possono che reiterarsi le indicazioni rese, in termini propositivi, dall'ANM nel già citato parere sul dd12953;

rilevato che,

per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie e non solo estendere un processo civile sommario di cognizione a tutte le cause salvo eccezioni,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie atte ad avviare seri piani di dotazioni organiche e strutturali idonei a fronteggiare le vere cause

dell'ingolfamento della giustizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta dai cittadini.

DISAMINA EMENDAMENTI AL DDL 2284

1.9 CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

«01) prevedere l'istituzione di una sezione specializzata in materia d'impresa in ogni tribunale ordinario».

1.6 MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO

Al comma 1, sostituire le parole: «tribunale della famiglia e della persona», con le seguenti: «tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari».

1.20 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «mantenendone invariato il numero» con le seguenti: «prevedendo di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza, nonché delle strutture di edilizia giudiziaria esistente»

1.21 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «mantenendone invariato il numero» aggiungere le seguenti: «e prevedendo comunque la possibilità di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza».

1.162 BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a), premettere al n. 1) il seguente numero:

«01) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di definizione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro»;

1.163 BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di definizione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro»;

1.164 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la frase «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile» con la frase «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione, rendendolo obbligatorio, e dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa sia formulata dopo l'assunzione dei mezzi di prova e prima della precisazione delle conclusioni e».

1.167 BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile», inserire le seguenti «, prevedendo che la stessa sia formulata dopo l'assunzione dei mezzi di prova e prima della precisazione delle conclusioni e»;

b) dopo le parole «ai fini del giudizio» inserire le seguenti «e delle spese».

1.168 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole «che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».

1.169 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), n. 1), sopprimere la frase da «che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».

1.170 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), n. 1), sopprimere le parole da «che la mancata comparizione» a «ai fini del giudizio, e».

1.171 CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, lettera a), n. 1) sopprimere le parole: «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice» e sostituire la parola «costituiscono» con la parola «costituisce».

1.183 MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini disciplinari per il giudice designato».

1.184 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2.1) prevedere che per le ipotesi in coi il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, di eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematica di un atto; b) contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparsose conclusionali e delle memorie di replica»;

1.186 PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) modificare, aumentandolo, il termine di cui all'articolo 481 del codice di procedura civile, relativamente all'efficacia del preceitto;»

1.189 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.190 BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.191 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.192 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.193 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), il numero 3), è sostituito dal seguente: «modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica a seconda della materia trattata o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o dell'oggetto della causa».

1.194 BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità

giuridica o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o dell'oggetto della causa».

1.202 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti c.p.c., ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo:

a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi;

b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza;

c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza;

d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate;

e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio;

f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;»

1.203 BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per la cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro; prevedere che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; prevedere che il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, assegna alle parti, se richiesto, termini perentori per la precisazione o modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario salvi i casi di connessione o in presenza di domanda riconvenzionale; prevedere che il giudice assegna alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio;»

1.204 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), n. 4), sostituire la frase «procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la

precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario», con la seguente frase: «delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza; c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio; f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;».

1.205 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la frase: «collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro,» con la frase: «collocare il rito del lavoro nell'ambito del titolo secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà,».

1.206 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), numero 4): (i) aggiungere dopo la parola: «sommario» le seguenti: «di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile»; (ii) sostituire le parole da: «procedimenti» a: «ordinario;», con le seguenti: «: delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che: a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza; c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o dette eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio; f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;».

1.207 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere dopo la parola: «sommario» le seguenti: «di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile».

1.208 BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire il periodo: «che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi,» con il seguente: «che l'udienza di comparizione delle parti sia fissata entro un termine perentorio non superiore a tre mesi,».

1.210 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «udienza di prima comparizione delle parti sia fissata entro un congruo termine» aggiungere la parola: «perentorio».

1.213 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la frase: «e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario» con la frase: «e che tra la data di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e la data dell'udienza debba decorrere un termine dilatorio di almeno quaranta giorni; e prevedendo inoltre il dovere del giudice di assegnare, a richiesta di parte .da formulare alla prima udienza e nel rispetto del principio del contraddittorio, termini perentori per la precisazione o modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, e di procedere nell'osservanza delle norme di legge agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto; ed escludendo infine il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario».

1.214 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «la facoltà» con le seguenti: «l'obbligo, se richiesto da una delle parti:».

1.216 BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che nei processi relativi a diritti disponibili la mancata costituzione e comparizione del convenuto sia parificata alla ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, disponendo che il giudice provveda sulla domanda con sentenza immediatamente esecutiva stesa in calce all'atto introduttivo ed impugnabile solo con apposizione nel caso in cui la mancata conoscenza del processo sia dipesa da nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, o da altro fatto non imputabile al convenuto, fissando un termine di decadenza di massimo trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del processo per proporre opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza».

1.217 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.218 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.219 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.221 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia calcolato in 60 giorni e 20 giorni per le repliche a far data dalla chiusura della istruttoria, eliminando l'udienza di precisazione delle conclusioni».

1.222 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) prevedere una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-quinquies e 281-sexies nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice medesimo, riformulando l'articolo 281-sexies in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.223 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole: «estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì» con la seguente: «prevedere».

Conseguentemente, dopo la parola: «medesimo», aggiungere le seguenti: «, riformulando l'articolo 281-sexies in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.224 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole da: «estendere» a: «altresì» con la seguente: «prevedere» e aggiungere alla fine, dopo la parola: «medesimo», le seguenti: «, riformulando l'articolo 281-sexies in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.225 CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole: «da estendere la possibilità» fino a: «prevedendo altresì» con la seguente: «prevedere».

1.226 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «gli articoli 190 e 190-bis» con le seguenti: «l'articolo 190».

1.227 ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «gli articoli 190 e 190-bis» con le seguenti: «l'articolo 190».

1.228 FILIPPIN, RELATRICE

Al comma 2, lettera a), al numero 7) sopprimere le parole: «e 190-bis».

1.229 FILIPPIN, RELATRICE

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.230 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8.

1.231 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.232 BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 8).

1.233 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.234 ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.235 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9.

1.236 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9).

1.237 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9.

1.238 MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO

Al comma 2, lettera a), al numero 9), sostituire le parole: «una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» con le seguenti: «in maniera completa, anche ove redatta in forma concisa, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

1.242 BUCCARELLA

Al comma 2 lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:

10-bis) prevedere che le disposizioni di modifica alla competenza del giudice di pace, non ancora vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistino efficacia successivamente all'effettivo funzionamento presso il giudice di pace del processo civile telematico.

1.244 CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 1), 4) e 5).

1.245 BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.246 BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «comunicazione», ovunque ricorra, con la seguente: «notifica».

1.247 FUCKSIA

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «comunicazione» con le seguenti: «notifica ad opera di una delle parti».

1.248 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «effettuare» sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «mediante notificazione».

1.249 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera b), al numero 1), dopo la parola: «effettuare» sostituire la parola: «anche» con le parole: «mediante notificazione».

1.250 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «effettuare» sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «mediante notificazione».

1.256 BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.257 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.258 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.259 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.260 CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.261 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.266 CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.267 CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.270 ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) Prevedere l'abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis del codice di procedura civile».

1.271 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole da: «prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione» a «per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile»; (ii) aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le seguenti: «con facoltà di replica orale all'udienza».

1.272 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile»;

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le seguenti: «con facoltà di replica orale all'udienza»;

1.273 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera b), n. 4): sostituire le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» con le parole: «prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato»

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le seguenti: «con facoltà di replica orale all'udienza»;

e conseguentemente sopprimere le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile».

1.274 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera b), n. 4: (i) sostituire le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» con le parole: «prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» (ii) aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le seguenti: «con facoltà di replica orale all'udienza»; (iii) sopprimere le parole da: «prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione» a «per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile».

1.275 MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, lett. b), sopprimere il numero 5).

1.276 ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

1.279 FILIPPIN, RELATRICE

Al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).

1.280 CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.281 ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.282 GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) modificare l'articolo 392 del codice di procedura civile, prescrivendo che la citazione a comparire avanti al giudice del rinvio sia notificata al difensore della parte piuttosto che alla parte personalmente;».

1.283 MINEO, DE PETRIS, PETRALIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 3).

1.284 BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

1.285 MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO

Al comma 2, alla lettera c), al numero 3), dopo la parola: «adozione» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.286 CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«5) istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;».

1.288 CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4) per nullità della sentenza o dei procedimenti;
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione della presente lettera provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze».

1.290 CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 2, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«01) Prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis, del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio. A tal fine, il decreto ministeriale di cui al comma 3, è redatto secondo i seguenti criteri direttivi:

gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere-annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile;

l'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore precedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene;

l'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione;

per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal ereditare».

1.304 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera d), n. 6.1), dopo le parole: «la previsione» sopprimere le parole: «, anche obbligatoria,».

1.306 FALANGA, RELATORE

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 6.4).

1.307 GIOVANARDI

Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 6.4).

1.308 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), sopprimere le parole da: «e idonei» fino alla fine.

1.309 BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), sopprimere le parole da: «e idonei» fino alla fine del numero medesimo.

1.310 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera d), al numero 6.4) sopprimere le parole da: «e idonei» fino alla fine del numero.

1.311 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), le parole: «e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione» sono soppresse.

1.312 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), sopprimere le parole: «e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione».

1.314 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera d), numero 8), la parola: «controvalore» è sostituita dalla seguente: «ricavato».

1.315 ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 10).

1.317 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 11) inserire il seguente:

«11-bis) estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.318 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11) introdurre il seguente:

«11-bis. estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge nr. 53/1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato;».

1.320 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11), introdurre il seguente:

«11-bis) estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53/1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.321 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 12).

1.322 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 12).

1.323 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 12).

1.327 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera d), aggiungere il seguente numero:

«12-bis) prevedere come foro competente per le esecuzioni presso terzi quello del creditore consumatore».

1.331 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera e) sopprimere il n. 2.

1.332 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.333 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera e), sopprimere il n. 2).

1.335 MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.336 GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.337 MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO

Al comma 2, alla lettera g), dopo le parole: «da attuarsi» inserire le seguenti «, nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.338 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quantitativa».

1.339 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quantitativa».

1.340 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quantitativa».

1.342 ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di sanzioni di nullità degli stessi nell'ipotesi di sua violazione».

1.343 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.344 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, dopo la lettera g) introdurre la seguente:

«g-bis) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.345 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; prevedere che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente».

1.346 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; prevedere che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente».

1.347 CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.348 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono una degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.349 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con la legge 10 novembre 2014, n. 102, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.350 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, dopo la lettera g-bis) introdurre la seguente:

«g-ter) prevedere: (i) che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.351 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, dopo la lettera g-ter), introdurre la seguente:

«g-quater) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.352 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando il livello di sicurezza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.353 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.354 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.354 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.355 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.356 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.357 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.358 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3) con il seguente:

«3) l'accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera d), del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;

1.359 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3 con il seguente:

«3) la accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del ministro della giustizia 21.2.2011 ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;

1.360 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3 con il seguente:

«3) la accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del ministro della giustizia 21.2.2011 ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»

1.361 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), n. 6 sopprimere le parole da: «l'irrogazione» fino a: «statistiche»;

1.362 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), n. 6) sopprimere il secondo periodo.

1.363 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), numero 6), la frase «l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche» è soppressa.

1.364 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), numero 6), la frase «l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche» è soppressa.

1.365 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7) con il seguente:

«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematica a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestando la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori»;

1.366 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7) con il seguente:

«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematica a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestando la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori»;

1.367 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7) con il seguente:

«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematica a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestando la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori»;

1.368 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), n. 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.369 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), n. 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.370 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), n. 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.371 MINEO, DE PETRIS, PETRALIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).

1.373 MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO

Al comma 2, alla lettera h), al numero 10), dopo le parole: «in via generale,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.374 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), n. 12, sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.375 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), n. 12, sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.376 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), n. 12, sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.379 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), numero 15) sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escusione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessarie, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.380 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), numero 15) sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta

delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessarie, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.381 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), numero 15) sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessarie, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.383 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere le parole da: «, prevedendo che l'avvocato debba allegare» a: «o altra più grave sanzione» e da: «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale» alla fine.

1.384 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere le parole da: «, prevedendo che l'avvocato debba allegare» a: «o altra più grave sanzione» e da: «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale» alla fine.

1.383 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere le parole da: «, prevedendo che l'avvocato debba allegare» a: «o altra più grave sanzione» e da: «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale» alla fine.

1.385 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere la frase: «prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione» e conseguentemente:

la frase «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che, quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.» è soppressa.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 24), sopprimere le parole da: «che l'ufficiale giudiziario, salvo che» fino alla fine del numero.

1.390 MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) revisione della Sezione IV del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice; prevedendo la possibilità che il procedimento d'acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvocato designato dal

Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito».

1.391 MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).

1.392 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).

1.393 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).

1.394 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, sopprimere le lettere i)

1.395 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, sopprimere le lettere i)

1.397 STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, la lettera i), la parola: «con mala fede» è sostituita con la seguente: «dolo».

1.398 CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.399 ZELLER, BERGER, LANIECE

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere che il giudice possa pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile anche per i procedimenti di negoziazione assistita e mediazione».

1.400 FILIPPIN, RELATRICE

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.401 ZELLER, BERGER, LANIECE

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente:

«m-bis) potenziare il processo di degiurisdizionalizzazione, mediante il ripristino degli incentivi fiscali di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e l'estensione ai procedimenti arbitrali irrituali, anche in caso di controversie pendenti presso le Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre; n. 196.

1.402 MANDELLI, CALIENDO

Al comma 3, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le parole: «sentiti le competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense».

1.402a MANDELLI, CALIENDO

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni parlamentari.» aggiungere le seguenti: «I decreti di cui al comma 2, lettera h), sono adottati sentita altresì una commissione appositamente costituita presso il Ministero della giustizia, composta da due esperti designati su proposta del Consiglio superiore della magistratura, due esperti designati su proposta del Consiglio nazionale forense e un presidente designato dal Ministro della giustizia».

1.403 MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la predisposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della Giustizia si avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari».

1.0.2 BUCCARELLA, CAPPELETTI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. (Consulente tecnico)

1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: "e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di riuscione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione".

2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adempimento della funziona comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento".

3. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data nell'udienza in cui ha prestato il giuramento".

4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.";

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: "Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato. Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del seconde comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma'».

1.0.3 BUCCARELLA, CAPPELETTI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. (Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "sessanta"».

5.0.7 ZELLER, BERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.5-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri, si interpretano nel senso che le stesse trovano applicazione indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato».

Organismo Congressuale Forense